



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 24 Febbraio 2012

Il Procuratore Federale, valutati complessivamente gli esiti di una serie di ulteriori ed autonomi procedimenti disciplinari aventi analogo oggetto, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- A. il sig. **ENRICO PREZIOSI**, presidente della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A.
- per avere lo stesso, dopo il termine della gara del campionato di serie A del 6.12.2009 tra Genoa e Parma, nello spazio interno dello stadio “Ferraris” di Genova riservato a parcheggio, colpito con una manata al collo il calciatore della F.C. Parma S.p.A., sig. Christian Panucci, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
 - per avere avuto lo stesso, contatti con il sig. Christian Panucci e con l’agente di calciatori dello stesso, sig. Giuseppe Oscar Damiani, volto al, o comunque avente ad oggetto il, tesseramento del calciatore per la propria società di appartenenza, nonostante fosse inibito, in violazione degli artt. 1, comma 1, e 19, comma 2 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per avere concorso nella

violazione dei sigg.ri Christian Panucci e Giuseppe Oscar Damiani al precetto di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

- per avere lo stesso, dopo il termine della gara del campionato di serie A del 6.12.2009 tra Genoa e Parma, nella tribuna dello stadio "Ferraris" di Genova, rivolto nei confronti del presidente della F.C. Parma S.p.A., sig. Tommaso Ghirardi, le espressioni offensive ed ingiuriose, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
- per avere avuto lo stesso, contatti e incontri con il presidente del Parma F.C. S.p.A., sig. Tommaso Ghirardi, e con l'agente di calciatori, sig. Federico Pastorello, volti al o comunque aventi ad oggetto il trasferimento dalla propria società di appartenenza e l'acquisizione da parte della medesima società di calciatori con tesseramento proprio del Parma F.C. S.p.A., nonostante fosse inibito, in violazione degli artt. 1, comma 1, e 19, comma 2 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per avere concorso nella violazione dei Sigg.ri Tommaso Ghirardi e Federico Pastorello al precetto di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

B. il sig. **CHRISTIAN PANUCCI**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per il Parma F.C. S.p.A.:

- per avere lo stesso, dopo il termine della gara del campionato di serie A del 6.12.2009 tra Genoa e Parma, nello spazio interno dello stadio "Ferraris" di Genova riservato a parcheggio, spintonato facendolo indietreggiare il presidente del il Genoa Cricket & Football Club S.p.A., sig. Enrico Preziosi, ed aver rivolto nei confronti dello stesso frasi offensive e minacciose, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
- per avere avuto lo stesso, nell'ambito delle trattative volte al proprio tesseramento per il Genoa Cricket & Football Club S.p.A., contatti con il presidente di tale società sig. Enrico Preziosi e con il sig. Stefano Capozucca che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della medesima società, entrambi inibiti all'epoca dei

fatti, in violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

- per essersi avvalso, nella trattativa rivolta al suo tesseramento per il Genoa Cricket & Football Club S.p.A., dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giuseppe Oscar Damiani senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione degli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 13, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto con il Parma F.C. S.p.A., dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giuseppe Oscar Damiani senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Damiani formalmente titolare di mandato da parte della società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

C. il sig. **STEFANO CAPOZUCCA**, all'epoca dei fatti, persona che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A.,

- per avere avuto contatti con il sig. Christian Panucci e con l'agente di calciatori dello stesso, sig. Giuseppe Oscar Damiani, volti al, o comunque aventi ad oggetto il, tesseramento del calciatore per la propria società di appartenenza, nonostante fosse inibito, in violazione degli artt. 1, commi 1 e 5, e 19, comma 2 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per avere concorso nella violazione dei sigg.ri Christian Panucci e Giuseppe Oscar Damiani al precetto di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

D. il sig. **GIUSEPPE OSCAR DAMIANI**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per avere avuto, nell'ambito delle trattative portate avanti in qualità di agente del calciatore e volte al tesseramento del sig. Christian Panucci per il Genoa Cricket & Football Club S.p.A., contatti con il presidente di tale società sig. Enrico Preziosi e con il Sig. Stefano Capozucca, persona che svolgeva attività all'interno e nell'interesse di tale società, all'epoca dei fatti entrambi inibiti, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Christian Panucci, nella trattativa per il tesseramento dell'atleta per il Genoa Cricket & Football Club S.p.A., senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver operato, quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente di fatto del sig. Christian Panucci nell'ambito della stipula del contratto con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

E. il sig. **TOMMASO GHIRARDI**, presidente della società Parma F.C. S.p.A. sia all'epoca dei fatti, che attualmente:

- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Giuseppe Oscar Damiani, per la conclusione del contratto tra il Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Christian Panucci, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore, in violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010

- per avere lo stesso, dopo il termine della gara del campionato di serie A del 6.12.2009 tra Genoa e Parma, nella tribuna dello stadio "Ferraris" di Genova, rivolto nei confronti del presidente del Genoa Cricket & Football Club S.p.A., sig. Enrico Preziosi, espressioni offensive ed ingiuriose, in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
- per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Magnus Troest e nel successivo contratto di cessione in compartecipazione del tesseramento del medesimo calciatore al Genoa Cricket & Football Club S.p.A., senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010
- per avere avuto lo stesso, contatti e incontri aventi ad oggetto il trasferimento dalla propria società di appartenenza e/o l'acquisizione da parte della stessa di calciatori con tesseramento proprio del Genoa Cricket & Football Club S.p.A., con il presidente di tale ultima società, sig. Enrico Preziosi, che all'epoca dei fatti era inibito, avvalendosi per tale attività dell'opera del sig. Federico Pastorello, soggetto non autorizzato all'attività di ricerca e segnalazione di calciatori (cosiddetto scouting) trattandosi di incarico riservato a soggetto con il titolo di direttore sportivo, in violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 3, commi 1 e 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010 anche in relazione all'art. 1, comma 1, del regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca del fatto (C.U. n. 61/A del 13.6.1991),

- per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Bernardo Corradi, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Tulio De Melo, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per avere pagato il compenso in favore dell'agente di calciatori, sig. Stefano Pace, per l'attività da quest'ultimo svolta in favore del calciatore in occasione della conclusione del contratto tra la sua società di appartenenza ed il sig. Julio Cesar Leon Dailey, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto con il calciatore Julio Cesar Leon Dailey, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C., pattuendo con lo stesso un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria e non assicurandosi che il nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stesso, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, commi 1 e 11, nonché dell'art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

- per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Giorgio Zamuner, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla società R.G. Service s.r.l. anziché all'agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Fabio Lebran così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

F. il sig. **GUIDO ANGIOLINI**, all'epoca dei fatti, Presidente della società F.C. Parma S.p.A.:

- per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Gaetano Fedele, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Alfonso De Lucia così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

G. il sig. **FEDERICO PASTORELLO**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore del Parma F.C. S.p.A. per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Magnus Troest e nel successivo contratto di cessione in compartecipazione del tesseramento del medesimo calciatore al Genoa Cricket & Football Club S.p.A., senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con la società un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione dell'art. 1,

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, nonché 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

- per avere avuto contatti e incontri aventi ad oggetto il trasferimento tra F.C. Parma S.p.A. e Genoa Cricket & Football Club S.p.A. di calciatori con il presidente di tale ultima società, sig. Enrico Preziosi, che all'epoca dei fatti era inibito, così inoltre concorrendo nella violazione posta in essere dal dirigente del Parma F.C. S.p.A. appena citato, che si è avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato nell'attività di ricerca e di segnalazione di calciatori ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (cosiddetto scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di direttore sportivo ed anzi in modo incompatibile con il ruolo di agente di calciatori del sig. Pastorello, in violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora dell'art. 3, commi 1 e 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010 anche in relazione all'art. 1, comma 1, del regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca del
- per non aver mai comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. di aver conferito alla società P&P Sport Management sam i diritti economici e patrimoniali derivanti dalla sua attività di agente e non aver mai depositato presso la stessa Commissione la copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto, del libro soci nonché l'elenco nominativo degli organi sociali e l'elenco dei dipendenti e collaboratori di tale società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 3, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore del Parma F.C. S.p.A. per la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Bernardo Corradi, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con la società un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione dell'art. 1,

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, nonché 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente titolare di mandato rilasciato dal sig. Mariga Mc Donald nell'ambito della stipula del contratto con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo operato nell'interesse della società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Mariga Mc Donald e il Parma F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per avere sottoscritto la dichiarazione con la quale il Parma F.C. si obbligava a corrispondergli un compenso per l'attività svolta in merito al contratto con il calciatore Mariga Mc Donald, nonostante fosse sospeso, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010 e del paragrafo I dell'allegato A allo stesso regolamento recante il "Codice di condotta professionale", nonché per avere concorso nella violazione del Sig. Pietro Leonardi al precetto di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Mariga Mc Donald e il Football Club Internazionale Milano S.p.A., in relazione al quale aveva ricevuto mandato dal calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12,

commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

- per avere, nello svolgimento dell'attività volta alla cessione a titolo temporaneo alla A.S. Livorno Calcio s.r.l. del calciatore sig. Stefano Fiore, nonché nella stipulazione del relativo contratto economico, agito in situazione di conflitto di interessi in quanto intervenuto sia nell'interesse della società sia in quello del calciatore, essendo titolare di mandati scritti, depositati presso la Commissione Agenti della F.I.G.C., l'uno rilasciato dal sig. Stefano Fiore e l'altro dalla A.S. Livorno Calcio s.r.l., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12 commi 1 e 7, e 15 commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore del Parma F.C. S.p.A. per la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Tulio De Melo, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con la società un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, nonché 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore del Parma F.C. S.p.A. per la stipulazione del contratto con il calciatore Julio Cesar Leon Dailey, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., pattuendo con la società un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, nonché 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

H. il sig. **PIETRO LEONARDI**, all'epoca dei fatti, amministratore delegato della società F.C. Parma S.p.A.:

- per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Mariga Mc Donald così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per avere lo stesso sottoscritto la dichiarazione con la quale il Parma F.C. S.p.A. si obbligava a corrispondere all'agente di calciatori sig. Federico Pastorello un compenso per l'attività svolta in merito al contratto con il calciatore Mariga Mc Donald, nonostante quest'ultimo fosse sospeso, in violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
- per aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione ed amministratore delegato del Parma F.C. S.p.A. nonostante la circostanza che lo stesso sia al contempo iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 4, comma 1, del regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca del fatto

I. il sig. **CLAUDIO PEVERANI**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nell'accordo di partecipazione stipulato tra il Parma F.C. S.p.A. ed il Football Club Internazionale Milano S.p.A. avente ad oggetto la cessione in comproprietà del sig. Mariga Mc Donald, nonché nel contratto recante pari data tra la società milanese ed il calciatore appena indicato, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla seconda società appena citata, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti

di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

J. il sig. **RINALDO GHELFI**, all'epoca dei fatti, vice presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A.:

- per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente sig. Claudio Peverani, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nell'accordo di partecipazione stipulato tra Parma F.C. S.p.A. e Football Club Internazionale Milano S.p.A. avente ad oggetto la cessione in comproprietà del sig. Mariga Mc Donald, nonché nel contratto recante pari data tra la stessa società ed il calciatore appena indicato, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

K. il sig. **MARIGA MC DONALD**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato in successione per il Parma F.C. S.p.A. e per la società Football Club Internazionale Milano S.p.A.:

- per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Federico Pastorello, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il Parma F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 13, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Federico Pastorello, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il Football Club Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 13, comma 4, del

regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

L. il sig. **ALDO SPINELLI**, all'epoca dei fatti, presidente della società A.S. Livorno Calcio s.r.l.:

- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito mandato al sig. Federico Pastorello per il trasferimento a titolo temporaneo del sig. Stefano Fiore, nonostante tale agente fosse titolare di mandato rilasciato dal calciatore, in violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

M. il sig. **RINO FOSCHI**, all'epoca dei fatti, direttore sportivo con potere di rappresentanza della società U.S. Città di Palermo S.p.A.:

- per aver concluso, in rappresentanza della società U.S. Città di Palermo S.p.A., un contratto con il calciatore Tulio De Melo nella consapevolezza che il calciatore si fosse già impegnato con altra società, in violazione dell'art. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F.,

N. il sig. **TULIO DE MELO**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società U.S. CITTA' DI PALERMO S.p.A.:

- per aver concluso, prima un contratto con il Parma F.C. S.p.A. e, successivamente, un ulteriore contratto con la U.S. Città di Palermo S.p.A., in violazione dell'art. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F.,

O. il sig. **STEFANO PACE**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver ricevuto dalla società il pagamento del proprio compenso per l'attività svolta in favore del sig. Julio Cesar Leon Dailey in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e il Parma F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

P. il sig. **GIORGIO ZAMUNER**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Fabio Lebran nell'ambito della stipula del contratto con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo operato nell'interesse della società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore di società e non personalmente, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

Q. il sig. **GAETANO FEDELE**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Alfonso De Lucia nell'ambito della stipula del contratto con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo operato nell'interesse della società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,

R. la società **F.C. PARMA S.p.A.**,

- a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza all'epoca

dei fatti, sigg.ri Tommaso Ghirardi, Pietro Leonardi e Guido Angiolini, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai propri tesserati all'epoca dei fatti, sigg.ri Christian Panucci e Mariga Mc Donald, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva,

S. la società **GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.p.A.**,

- a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, sig. Enrico Preziosi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti, sig. Stefano Capozucca, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva,

T. la società **FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.**,

- a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza all'epoca dei fatti, sig. Rinaldo Ghelfi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti, sig. Mariga Mc Donald, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva,

U. la società **A.S. LIVORNO Calcio s.r.l.**,

- a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza all'epoca dei fatti, sig. Aldo Spinelli, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

V. la società **U.S. CITTÀ DI PALERMO S.p.A.**,

- a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza all'epoca dei fatti, sig. Rino Foschi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti, sig. Tulio De Melo, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.